

Domanda:

La raccomandata a.r. con la quale si fissa la data di audizione su richiesta formulata dalla parte, nonché il verbale di audizione, possono essere considerati atti idonei ad interrompere la prescrizione?

Risposta (a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta)

Si ritiene che l'invito rivolto al trasgressore a presentarsi per l'audizione personale richiesta ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 non costituisca atto interruttivo della prescrizione.

In generale, l'art. 28 della legge n. 689/1981 prevede testualmente che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla legge n. 689/1981 si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Il 2° comma del medesimo articolo, rinviando alla disciplina civilistica dell'interruzione della prescrizione, implicitamente considera applicabile l'istituto dell'interruzione della prescrizione anche alle obbligazioni sanzionatorie. Per effetto dell'interruzione inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione, senza che possa tenersi conto di quello precedente ai fini del calcolo del termine quinquennale previsto dall'art. 28, 1° comma della legge 689/1981.

Nella prassi occorre stabilire quali specifici atti del procedimento amministrativo sanzionatorio rilevino ai fini dell'interruzione della prescrizione. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, "ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 del codice civile" (Cass. civ., sez. II, 18 gennaio 2007, n. 1081; analogamente, Cass., sez. I, 13 luglio 2001, n. 9520).

1

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Pertanto, in applicazione di tali principi si tratta di determinare quali atti endoprocedimentali siano specificamente finalizzati all'accertamento e alla riscossione della sanzione amministrativa. Per quanto riguarda specificamente la convocazione del trasgressore per lo svolgimento dell'audizione personale, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità ha escluso che l'invito rivolto dall'autorità al trasgressore per lo svolgimento dell'audizione personale da questi richiesta possa essere considerato atto interruttivo, proprio perché non costituisce diretto esercizio della potestà sanzionatoria e non integra un atto volto ad accertare l'illecito e riscuotere la relativa sanzione (Cass., sez. lav., 17 settembre 2002, n. 13627). La posizione è stata ulteriormente ribadita dalla sentenza 17 marzo 2005, n. 5798 della Prima Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, che ha confermato come non abbia efficacia interruttiva l'invito al destinatario della contestazione a presentarsi per fornire elementi istruttori, a seguito di sua richiesta, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981.

Stefania Pallotta

Pubblicato il 20 luglio 2007

2

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.